

Autorità Nazionale di Protezione dei Dati
 Comune di Villanova di Sarnonaglia
 Via dell'Industria, 1
 37060 Villanova di Sarnonaglia (Verona)
 Tel. 0445/960111
 Fax 0445/960112
 E-mail: info@comune.villanova-di-sarnonaglia.verona.it
 Pagine Gialle: 0445/960111
 Internet: www.comune.villanova-di-sarnonaglia.verona.it
 Partenza Cat. 01/06/23 del 29/12/2023

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

1. PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale;
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di

regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

2. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3. RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Villanova di Camposampiero, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
Cimiteri e servizi funebri	Appalto	SI	NO	SI
Distribuzione gas	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
Igiene urbana	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
Impianti sportivi (Palestre, campi da tennis)	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4. SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Villanova di Camposampiero i seguenti servizi:

SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
Cimiteri e servizi funebri	Appalto	Cooperativa sociale Idee Verdi a r.l.	Anni 2	LL.PP

4.1 CIMITERI E SERVIZI FUNEBRI

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

I servizi cimiteriali e funebri hanno natura di servizio pubblico oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, classificati come servizi essenziali (o indispensabili) da fornirsi obbligatoriamente da parte dei comuni, parte a titolo oneroso e parte a titolo gratuito (quando ricorrano certe, particolari condizioni).

Con il termine "operazioni cimiteriali" si intendono tutte le operazioni, da svolgersi oltre alla prima sepoltura: ovvero esumazioni, estumulazioni, renumazioni e ritumulazioni.

L'esumazione e l'estumulazione sono operazioni cimiteriali che vengono condotte trascorsi i termini del periodo di sepoltura in terra (esumazione) o trascorsa la durata della concessione di un loculo (estumulazione).

Le operazioni cimiteriali si distinguono in:

- operazioni ordinarie: ovvero operazioni che vengono svolte trascorsi i termini ordinari di durata delle concessioni: 10 anni per le sepolture a terra e solitamente 30 anni per le sepolture in loculo;

- operazioni straordinarie vengono svolte prima delle scadenze sopra indicate.

Esumazione ed estumulazione hanno come finalità la raccolta delle spoglie mortali in una cassetta ossario o in un urna cineraria per permettere alla famiglia di continuare a riservare un posto per i propri cari e concedere loro una seconda sepoltura.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- **oggetto:** l'esercizio dei servizi di inumazione, tumulazione, traslazioni, estumulazione, esumazioni ordinarie e lo smaltimento dei relativi rifiuti;
- **data di approvazione:** 29.12.2021; **durata:** biennale; **scadenza affidamento:** 31.12.2023;
- **valore complessivo del servizio affidato:** € 50.000,00; su base annua: € 25.000,00;
- **criteri tariffari;** tariffe definite a seguito di indagine di mercato soggette a ribasso in sede di gara;
- **principali obblighi posti a carico del gestore in termini di:**
 - di investimenti: nessuno;
 - qualità dei servizi: secondo le specifiche previsioni normative di cui al D.P.R. n. 285/1990;
 - costi dei servizi per gli utenti: secondo le tariffe offerte in sede di gara oltre ai costi amministrativi fissati dalla Giunta Comunale.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

- **Struttura preposta al monitoraggio:** Ufficio Lavori Pubblici; Ufficio servizi cimiteriali;
- **controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità:**
 - controlli periodici da parte degli uffici comunali preposti per verificare la corretta esecuzione dell'appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati o verbalmente o per iscritto da parte del servizio cimiteriale.
 - All'Amministrazione Comunale sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo relativamente:
 - ✗ All'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
 - ✗ Al rispetto di quanto disposto dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa nazionale e regionale in materia;
 - Per l'aspetto igienico sanitario è competente l'Azienda Sanitaria Locale, la quale potrà dare disposizioni affinché vengano rispettate tutte le norme previste dalla normativa vigente in materia

D) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- **dati identificativi:** Cooperativa sociale Idee Verdi a r.l.; P.I. 01888110283; indirizzo: Via Galvani, 16 – Selvazzano Dentro (PD);
- **oggetto sociale:** attività di manutenzione di verde pubblico o privato; b. attività di pulizie di edifici pubblici e privati; c. prestazione di servizi a enti pubblici o a privati (anche sulla base di convenzioni) inerenti ai settori agricoli, artigianali; d. attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; e. gestione di aziende agricole di proprietà o in affitto; f. produzione e commercio di beni nei settori di attività sopra indicati; g. attività di formazione e consulenza, e di formazione al lavoro; h. servizi finalizzati all'inserimento lavorativo; i. servizi e iniziative anche promozionali che concorrano al raggiungimento degli scopi della cooperativa; **j. gestione dei servizi cimiteriali in autonomia o in affiancamento al necroforo comunale;** k. attività delle guide e degli accompagnatori turistici; l. attività di didattica naturalistico ambientale; m. attività di ristorazione;

n. attività di gestione di ostelli della gioventù e case per ferie; o. organizzazione e allestimento di fiere e mercati; p. attività di facchinaggio e logistica (tra cui, a titolo puramente esemplificativo: spostamento materiali, montaggio e rimontaggio attrezzature varie e mobilio, ...); q. attività di lavorazione conto terzi; r. ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate;

E) ANDAMENTO ECONOMICO

Il costo per gli utenti è definito annualmente mediante Deliberazione di G.C., propedeutica al Bilancio di previsione, in cui sono stabilite le tariffe per i servizi a domanda individuale.

I costi complessivi di competenza del servizio nell'ultimo triennio ammontano ad circa € 101.880,00, comprensivi dei costi derivanti dall'appalto e di quelli relativi ai cimiteri, ai costi amministrativi e di personale.

I ricavi complessivi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio corrispondono alle entrate tariffarie come sopra indicate ed ammontano ad € 81.410,00

Il personale addetto al servizio comprende n. 2 dipendenti appartenenti agli uffici Lavori pubblici e Servizi cimiteriali con un impiego part-time rispetto al loro orario di servizio pieno.

	Costo pro capite	Costi complessivi	Tariffe	Ricavi complessivi	Personale addetto	Impatto su finanza ente
<i>Contratto di appalto</i>	Secondo tariffe approvate	€ 101.880,00	€ 81.410,00	€ 81.410,00	circa € 29.618,00	Secondo previsioni di bilancio

F) QUALITÀ DEL SERVIZIO

Trattandosi di contratto di appalto, e non di contratto di servizio, stipulato nel corso del 2019 non è possibile l'applicazione degli indicatori, previsti per i servizi pubblici locali non a rete, di qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Relativamente al servizio in parola per quanto riguarda le dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) si ritengono raggiunti i risultati qualitativi previsti nel capitolato speciale di appalto.

Non risultano previste indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero forme di consultazione dell'utenza.

G) OBBLIGHI CONTRATTUALI

Trattandosi di appalto di alcuni servizi cimiteriali e non di contratto di servizio, gli obblighi derivano dal contratto firmato e dal relativo capitolato speciale d'appalto posto a base della procedura mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Gli obblighi contenuti nel contratto e nel relativo capitolato speciale d'appalto si ritengono rispettati.

H) VINCOLI

Disposizioni e vincoli incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

Disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali: D.P.R. n. 285/1990 “*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*”; Normativa in materia sanitaria.

Vincoli tecnici e/o tecnologici: non si rilevano vincoli.

I) CONSIDERAZIONI FINALI

Il servizio risulta gestito in maniera efficiente, efficace ed economica e non incide negativamente sugli equilibri di bilancio dell'Ente

In prospettiva futura la riprogettazione dell'intero servizio dovrà tenere conto di una attenta programmazione degli spazi ormai esigui dedicati all'inumazione, anche incentivando la pratica della cremazione.

Si dovrà altresì tenere conto, ove ne ricorra la necessità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 201/2022, delle linee guida necessarie alla redazione dei piani economico-finanziari e dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità predisposti con D.D. del 31.08.2023; risulta, infine opportuno attivare forme di consultazione dell'utenza.